



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Provincia di Catania

Verbale Collegio dei Revisori dei Conti N° 30/2026 del 24/07/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 9,30, si è riunito, dietro regolare convocazione telefonica del Presidente, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Gravina di Catania.

All'ora fissata per la riunione è presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 29/05/2024 nelle persone dei signori: Dottor Leonardo Russo Presidente, Dottor Salvatore Buscema Componente e Rag. Giuseppe Tomasello Componente.

La seduta viene scelta telematicamente a mezzo videochiamata WhatsApp.

PREMESSO CHE

è stata trasmessa a mezzo PEC, in data 23/07/2026, la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 23/07/2026, avente per Oggetto: "Approvazione delle Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 – Conferma Tariffe".

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*
- l'art. 1 comma 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019 il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati i commi 639 e successivi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;
- il comma 683, art. 1, della Legge n. 147/2013 che recita: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a*

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L.gs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art. 3, comma 5-quinquies, della L. n. 15 del 25/02/2022 (legge di conversione con modificazioni del D.L. n. 228 del 30/12/2021) che recita *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- l'art. 10 ter della L. n. 69 del 09/05/2025, che ha convertito con modificazioni il D.L. PA n. 25 del 14/03/2025, che recita: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3 c. 5-quinquies DL 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";*
- l'art. 10 ter della L. n. 69/2025 ad oggetto *"Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva"*, i Comuni possono approvare il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno 2025;
- l'art 15 bis del decreto legge 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: *1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

TENUTO CONTO CHE:

- le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento

e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.L.gs n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come definite dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti.

RILEVATO CHE:

- la S.R.R. Catania Area Metropolitana, nelle sue competenze di "Ente d'Ambito Territorialmente Competente", nella seduta del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14/07/2026, ha validato il P.E.F. periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Gravina di Catania, giusta attestazione di validazione del 14/07/2026, introitata al protocollo del comune al n. 23267 del 16/07/2026;

- il P.E.F. espone un costo complessivo di €5.907.750, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025 pari ad €15.355,00;

- occorre approvare il Piano Tariffario Tari per l'anno 2026 costituito dalla Tariffe Tari 2026 UD e UND per assicurare la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti per complessivi € 5.892.395,00, al netto di €15.355,00 per detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025.

CONSIDERATO CHE,

effettuata una simulazione è emerso che applicando le tariffe TARI dell'anno 2025 alla banca dati delle utenze domestiche (n.13.266) e non domestiche (n.1.352) si ottiene un gettito complessivo pari ad €5.892.395,00 così distribuito:

Gettito TARI UD: €3.888.980,70;

Gettito TARI UND: €2.003.414,30.

RITENUTO:

- di poter confermare per l'anno 2026 le tariffe TARI dell'anno 2025 in quanto, effettuata la simulazione, il gettito complessivo dell'anno 2026, pari ad €5.892.395,00 copre integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio della TARI 2026, pari ad €5.892.395,00;

- di imputare alle utenze domestiche il 66,00% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 34,00% del medesimo costo;

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che il Comune possa effettuare delle scelte sui valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd, sulla distribuzione del costo complessivo fra UD (Utenza Domestica) e UND (Utenza Non Domestica) di propria competenza e sulla ripartizione delle Utenze Non Domestiche all'interno delle diverse categorie merceologiche previste dalla norma;

- che è di competenza del Consiglio Comunale approvare i valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd, la distribuzione del costo complessivo per il "Servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026" fra UD (Utenza Domestica) e UND (Utenza Non Domestica) e la ripartizione delle Utenze Non Domestiche all'interno delle diverse categorie merceologiche previste dalla norma; quindi, di determinare ed approvare le Tariffe per singole utenze, sia per quota fissa che variabile, sulla base del piano tariffario 2026 Allegato "A".

TENUTO CONTO

che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08/05/2026 il Comune ha stabilito il numero delle rate e le scadenze di versamento della TARI anno 2026 ed ha approvato l'invio ai contribuenti di un avviso di pagamento Acconto TARI 2026 e di un avviso di pagamento Saldo Tari 2026.

VISTI

- il D.Lgs. n° 267/2000 e succ. m. e i.;
- il D. Lgs. n° 118/2011 e s. m. e i.;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- la Legge 147/2013 e ss. mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso in data 23/07/2026, dalla Responsabile del Servizio, Salvina Gambera e attestazione di copertura finanziaria della spesa e prenotazione d'impegno, espresso in data 23/07/2025 dalla Dott/ssa Fabiola Loredana Schembari F.F- di Ragioniere Generale in data 23/07/2026.

Il Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di propria competenza

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per Oggetto: "Approvazione delle Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 – Conferma Tariffe" e raccomanda al Responsabile del Servizio, di inviare copia della deliberazione in oggetto, dopo l'approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per espletare gli adempimenti previsti dall'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla L. 58/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Lì 24 luglio 2026.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Russo Dottor Leonardo Presidente

Buscema Dottor Salvatore Componente

Tomasello Rag. Giuseppe Componente

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L.gs. n. 82/2005) e successive modifiche e integrazioni.